



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 31 DEL 11-03-2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL: "CANONE UNICO PATRIMONIALE" (LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1 COMMI DAL 816 AL 836) E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI" (LEGGE N. 160 DEL 2019, ART. 1 COMMI 837-845)

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di Marzo, con inizio alle ore 18:48, nel Palazzo municipale si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
MASSIDDA PAOLA	Sindaco	X	
LAI GIAN LUCA	Vice Sindaco	X	
LA BARBERA LOREDANA	Assessore		X
CASCHILI LUCA	Assessore	X	
PIRIA VALERIO	Assessore		X
SABIU SABRINA	Assessore	X	
GUERRIERI ANTONIO	Assessore	X	

N° Presenti: 5 – N° Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Sindaco Avv. PAOLA MASSIDDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SETTORE 3 di seguito riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:

Proposta N. 12 del 11-03-2021, redatta dall'Ufficio TRIBUTI

Oggetto: Approvazione delle tariffe del: "Canone unico patrimoniale" (legge 160/2019 articolo 1 commi dal 816 al 836) e delle tariffe per l'applicazione del: "Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati" (legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845)

L'assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il comma 837 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;
- il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 art.1 della Legge n. 160 del 2019 (Occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare), i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Comunale di cui all'art. 1, comma 816 – 836 della Legge n. 160 del 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (Legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

c) *Il canone è dovuto, altresì, per l'occupazione di spazi ed aree private soggette, anche di fatto (c.d. *dicatio ad patriam*) a servitù di pubblico passaggio;*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 839, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è l'occupazione, anche abusiva o di fatto, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

DATO ATTO che il Comune di Carbonia essendo Comune capoluogo di Provincia, non può collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

VISTO l'art.1, comma 840 della Legge n. 160/2019 che recita: “Il canone di cui al comma 837, riferito all'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato, è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

CONSIDERATO, inoltre, il combinato disposto di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 841 e comma 842 che, per le aree mercatali, disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche, le occupazioni di cui al comma 837, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione dell'area si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo n. 267/2000 (articoli 42 e 48) ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza riguardo all'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che è di competenza della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nei nuovi canoni e di mantenere, per quanto possibile e consentito, le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

VISTI i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni, ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni, in linea generale, avendo modificato, rispetto al passato la suddivisione del territorio in zone;

VALUTATO, altresì, di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione delle aree mercatali, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle stesse occupazioni, in linea generale, avendo modificato, rispetto al passato la suddivisione del territorio in zone;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle norme dei regolamenti comunali approvati con le succitate Delibere di Consiglio Comunale n. 8 e 9 del 01/03/2021, viene assicurato, salvi scostamenti non individuabili preventivamente, un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

#### PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, il prospetto delle tariffe del “Canone Unico Patrimoniale” di cui all'art. 1 commi 816 – 836 della L. n. 160 , e delle tariffe per l'applicazione del: “Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” (Legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845)”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
4. di inoltrare la presente al Concessionario della Riscossione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

\*\*\*\*\*

La seduta termina alle ore 18:55

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
PAOLA MASSIDDA

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa